SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
15 gennaio 1985 *

Nella causa 168/83,

Laura Pasquali-Gherardi, segretaria stenodattilografa di grado C2/3 presso il Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, 17, boulevard Royal, con l'avvocato domiciliatario V. Biel, del foro di Lussemburgo, 18 A, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal sig. M. Peter, capo della divisione questioni giuridiche e amministrative, residente in Lussemburgo, assistito dall'avvocato domiciliatario A. Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte d'Eich,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni per illecito amministrativo,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, A. O'Keeffe e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: D. Louterman, amministratore

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

SENTENZA

In fatto

I fatti che sono all'origine della controversia, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni ed i mezzi ed argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

1. Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

La sig.ra Pasquali-Gherardi, attualmente inquadrata nel grado C2/3, entrava in servizio presso il Parlamento il 17 ottobre 1979 e veniva nominata in ruolo il 29 gennaio 1981.

Il 15 novembre 1979 essa era vittima di un infortunio sul luogo di lavoro che le provocava un danno irreparabile all'occhio sinistro.

Dopo l'incidente, la ricorrente continuava a svolgere le proprie mansioni di stenodattilografa presso il reparto centralizzato di dattilografia.

Il 21 gennaio 1982, il direttore del personale e degli affari sociali del Parlamento informava la ricorrente che il suo caso sarebbe stato sottoposto alla commissione d'invalidità conformemente all'art. 78 dello statuto del personale. Il 25 maggio 1982, su proposta del medico di fiducia del Parlamento, esso inviava al sig. Vinci, direttore generale della cancelleria e dei servizi generali, una lettera con cui proponeva il trasferimento della ricorrente « a un posto che le consenta di svolgere un lavoro più adatto al suo stato di salute ». Nonostante questa iniziativa non intervenivano mutamenti nella situazione della ricorrente. Il 28 gennaio 1983, la commissione d'invalidità presentava la propria relazione in cui si concludeva che:

« I postumi dell'infortunio del 15 novembre 1979 costituiscono un'invalidità parziale che non permette alla sig.ra Gherardi di continuare la sua attività attuale.

La commissione raccomanda la destinazione dell'interessata ad un'attività corrispondente alla sua carriera ma che non comporti sforzi visivi notevoli ».

Il presente ricorso è stato presentato il 2 agosto 1983.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, prima sezione, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

2. Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile;

— constatare che il convenuto ha commesso un duplice illecito amministrativo omettendo di comunicare alla ricorrente la conclusioni della commissione d'invalidità e non avendo adottato da anni provvedimenti atti a sgravare la ricorrente da un'attività che eccede manifestamente le sue capacità fisiche e che sta gravemente compromettendo la sua vita psichica;

— dichiarare provato il nesso eziologico fra questi illeciti e l'aggravamento dello stato di salute della ricorrente;

— versare alla ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di 1 000 000 di franchi lussemburghesi ovvero il maggiore importo che la Corte vorrà stabilire, oltre agli interessi del 10% a decorrere dalla domanda della ricorrente;

in via subordinata,

— designare tre periti al fine di determinare i danni e di pronunziarsi, se del caso, sul

nesso eziologico fra i ritardi amministrativi e l'aggravamento dello stato di salute generale e delle facoltà visive della ricorrente;

— condannare il convenuto a tutte le spese.

Il *convenuto* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile;

— ovvero dichiararlo infondato.

3. I mezzi e gli argomenti delle parti

Sulla ricevibilità del ricorso, la ricorrente ammette che esso non è stato preceduto da un reclamo in via amministrativa. Essa giustifica questa carenza adducendo le considerazioni secondo le quali il reclamo non è necessario nei ricorsi contro la decisione di una commissione giudicatrice. Nella sentenza 28 giugno 1979, causa 255/78, Anselme/Commissione, Racc. 1979, pag. 2323, l'avvocato generale Warner ha concluso che « la condizione posta dall'art. 91 riguarda unicamente gli atti che l'AIPN possa eventualmente riformare ». Nella presente causa non vi è più nulla da riformare, in quanto gli illeciti commessi sono irreparabili. La ricorrente non intende affermare che per il futuro sia impossibile trovare una soluzione soddisfacente, ma nell'attesa, per quel che riguarda il passato, i danni sono stati provocati ed è possibile solamente un loro risarcimento. Avviando una procedura amministrativa, la controversia è stata prolungata di almeno quattro mesi senza che tale proroga potesse giovare al convenuto.

Le conclusioni della commissione d'invalidità non sono state comunicate ufficialmente alla ricorrente nonostante le disposizioni dell'art. 9, 2° comma, dell'allegato II dello statuto. Tale mancata comunicazione costituisce, da parte del convenuto, un rifiuto di prendere una misura imposta dallo statuto ai sensi dell'art. 90, 2° comma.

In seguito all'intervento dell'avvocato della ricorrente presso i responsabili del Parlamento, le conclusioni della commissione d'invalidità le sono state trasmesse.

Il Parlamento non si è conformato alle conclusioni della commissione d'invalidità. Vi è stata discussione su due eventuali possibilità di trasferimento, ma le proposte non corrispondono ai pareri della commissione d'invalidità e costituirebbero una capitis diminutio della ricorrente. Una giovane donna di 33 anni non può rassegnarsi a rimanere bloccata durante la propria vita professionale in un'attività statica o da persona handicappata. Le proposte che sono state discusse sfocierebbero in una posizione senza sbocco e senza avvenire. Esse avrebbero ambedue lo svantaggio di fare della ricorrente una solitaria senza comunicazione con i colleghi ed amici.

La ricorrente conclude che sussiste un duplice illecito amministrativo che le ha causato un danno effettivo e attuale. Nel corso degli anni, ma soprattutto dal 1982, lo stato di salute della ricorrente si è aggravato sotto un duplice punto di vista:

— in seguito sia allo stress che all'assunzione di medicinali necessari (analgesici) per sedare il dolore, si sono verificate ripercussioni irrimediabili per quel che riguarda lo stato di salute generale della ricorrente;

— i suoi disturbi visivi si sono aggravati a tal punto che nella sua vita privata la ricorrente non avrà più svaghi, e cioè televisione, sport, teatro, lettura, possibilità di guidare un'automobile, ecc.

La ricorrente chiede un risarcimento di questo pregiudizio. Nella sentenza 11 luglio 1974, causa 53/72, Guillot/Commissione, Racc. 1974, pag. 791, la Corte ha dichiarato che i principi di equità e di sana amministrazione si impongono all'amministrazione. Quest'ultima deve tutelare i propri dipendenti e non adempiendo a quest'obbligo specifico si rende responsabile dei danni su-

biti dal dipendente interessato. La ricorrente calcola che i danni arrecati alla sua salute e più in particolare alla sua vista ammontino alla somma di 1 000 000 di franchi lussemburghesi, restando inteso che l'importo esatto dovrà essere stabilito da una perizia medica di cui dovranno essere incaricati due oculisti e un medico generico.

Sui fatti

Il Parlamento segnala che, in seguito al suo incidente dopo una sospensione del lavoro, la ricorrente riprendeva l'attività il 3 dicembre 1979. Il 18 dicembre 1979, essa ritornava a Roma allo scopo di consultare un oftalmologo. Essa rimaneva pertanto in congedo di malattia per un periodo di 8 mesi.

Su consiglio del dott. Libutti di Roma, l'11 agosto 1980, la ricorrente riprendeva la sua attività a tempo parziale in vista di un riadattamento progressivo delle sue facoltà visive. Essa ritornava a Roma dal 4 settembre 1980 al 21 ottobre 1980 per consulti medici. In seguito essa riprendeva il lavoro a tempo pieno dal 22 ottobre 1980 al 9 gennaio 1981, dopo di che si assentava, parzialmente « in congedo di malattia » e parzialmente in congedo ordinario, dal 10 gennaio 1981 al 22 marzo 1981. Essa riprendeva il lavoro a tempo pieno il 23 marzo 1981.

Con lettera raccomandata 14 maggio 1981, l'AIPN notificava alla ricorrente, in base a un rapporto sfavorevole sul periodo di prova, il suo licenziamento a far data dal 30 aprile 1981.

In seguito, l'interessata veniva assunta, dal 1° luglio 1981 al 31 dicembre 1981, in qualità di agente temporaneo.

Con lettera 2 dicembre 1981, il segretario generale del Parlamento europeo decideva di annullare il licenziamento e di sottoporre il caso della ricorrente alla commissione d'invalidità allo scopo di esaminare in quale misura essa avrebbe potuto continuare a svolgere le mansioni corrispondenti al posto da essa occupato.

Con decisione 11 febbraio 1982, la ricorrente veniva nominata in ruolo. Il 14 gennaio 1983 essa veniva promossa al grado C3 a decorrere dal 1° gennaio 1982.

In seguito alla relazione della commissione d'invalidità del 28 gennaio 1983, l'amministrazione proponeva alla ricorrente due posti che essa considerava corrispondenti al parere della commissione d'invalidità: uno presso il servizio uscieri e l'altro presso il servizio archivi del personale.

Ritenendo che questi posti implicassero compiti senza interesse e che avrebbero inoltre comportato per essa una posizione senza sbocchi di carriera, la sig.ra Pasquali-Gherardi li rifiutava e proponeva il presente ricorso.

Il *Parlamento* afferma che il ricorso è irricevibile in quanto presentato senza previo reclamo a norma dell'art. 91, n. 2, dello Statuto.

La ricorrente giustifica tale mancanza della fase precontenziosa facendo valere la giurisprudenza relativa al carattere superfluo del reclamo amministrativo nei ricorsi contro le decisioni di una commissione giudicatrice.

Questa eccezione si fonda, secondo il convenuto, sull'inutilità dei reclami contro decisioni che l'AIPN non è in grado di modificare. Ciò avviene nel caso della decisione di una commissione giudicatrice di un concorso nei confronti della quale « un ricorso gerarchico non ha alcun senso in quanto l'istituzione interessata non ha il potere di annullare o di riformare le decisioni di una commissione di concorso » (causa 44/71, Marcato/Commissione, Racc. 1972, pag. 427).

Questa eccezione deriva unicamente dal carattere sovrano di una commissione giudicatrice di concorso.

Nel caso della Pasquali-Gherardi mancano i fondamenti giuridici dell'eccezione alla procedura normale.

Nel ricorso si contesta, al contrario, l'attività o l'inattività dell'amministrazione la quale, secondo la ricorrente, ha avuto la conseguenza di aggravare le sue condizioni e non ha tenuto conto delle raccomandazioni della commissione d'invalidità.

Spetta all'amministrazione esaminare le doglianze dell'interessata onde decidere sul da farsi; l'AIPN ha il pieno potere di modificare, se del caso, la situazione giuridica della ricorrente.

Il convenuto ritiene pertanto che la ricorrente non potesse esimersi dal seguire la procedura di reclamo e che il ricorso presentato direttamente alla Corte di giustizia sia irricevibile.

Quanto al merito, il convenuto constata che ai sensi dell'art. 9, 2° comma, dell'allegato II dello statuto, le conclusioni della commissione sono trasmesse all'autorità che ha il potere di nomina e all'interessato.

A suo dire, la ricorrente riconosce di aver ricevuto queste conclusioni tramite il suo avvocato che era in contatto con l'amministrazione.

La censura non ha dunque un fondamento di fatto.

Per quel che riguarda la seconda censura della ricorrente, in merito al preteso comportamento passivo o illegittimo del convenuto nei confronti della Pasquali, esso sostiene che l'amministrazione non ha mancato di cercare un'equa soluzione al problema posto dalla situazione della ricorrente.

L'amministrazione ha proposto all'interessata due posti per i quali gli sforzi visivi dovevano essere inferiori a quelli richiesti ad una segretaria stenodattilografa.

L'interessata ha rifiutato queste offerte invocando motivi particolari (isolamento, mancanza d'interesse per il lavoro) e non il fatto che lo sforzo visivo richiesto sarebbe rimasto invariato.

L'amministrazione ha cercato le vie ed i mezzi per dar soddisfazione alla ricorrente nell'ambito del parere medico della commissione d'invalidità.

Essa ha proposto due posti. Uno al servizio uscieri e l'altro al servizio degli archivi del personale. È comprensibile che la ricorrente abbia espresso obiezioni in ordine ai posti sostitutivi che le sono stati offerti. Ma quale altra soluzione avrebbe potuto essere proposta dall'AIPN?

Ad ogni modo, va constatato che l'amministrazione, innanzitutto, non è stata insensibile alle difficoltà in cui versava la ricorrente e, in secondo luogo, non è rimasta inattiva dinanzi ad una situazione complessa la cui soluzione si rivela particolarmente ardua.

Per quel che riguarda le conseguenze mediche del mantenimento della Pasquali-Gherardi nel suo impiego attuale, l'amministrazione, in primo luogo, può solo rimettersi al parere dei medici eventualmente designati e, in secondo luogo, nega la responsabilità per il mancato reimpiego, dovuto ai successivi rifiuti della ricorrente.

Di conseguenza, il convenuto respingerebbe le censure della ricorrente come infondate.

Nella *replica*, la ricorrente sostiene che non era necessario, nel caso di specie, presentare un reclamo preliminare. Tuttavia, per salvaguardare i propri diritti, essa ha presentato all'AIPN un reclamo in data 23 novembre 1983.

Essa segnala di non aver mai potuto ottenere una copia del mandato conferito ai periti medici che compongono la commissione d'invalidità. Stando al controricorso, tale incarico consisteva nell'esaminare in quale mi-

sura essa (la Pasquali-Gherardi) potesse continuare a svolgere le mansioni corrispondenti al posto da lei occupato. Orbene, se questo era il contenuto dell'incarico, occorre concludere che tale formulazione non è conforme alle varie norme dello statuto che definiscono i compiti di una commissione d'invalidità. Ai sensi dell'art. 78, la commissione deve esaminare se il dipendente sia affetto da una invalidità permanente considerata totale e che lo ponga nell'impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera. Secondo la sentenza nella causa Alfieri/ Parlamento europeo, Racc. 1966, pag. 595, la commissione d'invalidità non è tenuta ad esaminare se altri impieghi della carriera dell'interessato possano essere occupati da quest'ultimo.

La ricorrente sostiene che le proposte riguardanti gli impieghi alternativi non tenevano conto delle raccomandazioni dei medici di evitare ogni sforzo visivo. Essa non ha però mai respinto un'offerta di trasferimento e non ha mai rifiutato un posto. Essa avrebbe invece accettato una decisione di trasferimento presa in debita forma.

La ricorrente, pur ammettendo che l'amministrazione del Parlamento non era insensibile alle sue difficoltà, constata che quest'ultima ha cominciato a reagire a partire dal maggio 1983, quando l'avvocato della ricorrente stessa ha attirato l'attenzione sugli illeciti amministrativi del convenuto. Lo statuto dei dipendenti le garantisce il dovere di assistenza e di sollecitudine. Tale obbligo è stato trascurato e nessuno ha aiutato la ricorrente, vittima di un tragico incidente. Vi è stato un illecito amministrativo anche se è difficile addebitare a un singolo funzionario la responsabilità di queste omissioni.

Nella *controreplica* il convenuto ritiene che la domanda della ricorrente abbia un carattere contraddittorio. Se essa era stata ed è nell'impossibilità di svolgere le mansioni di stenodattilografa, ciò significa che non poteva, né può conservarle. Il che equivale a dire che l'invalidità di cui essa è colpita avrebbe dovuto essere considerata totale anche se da un punto di vista medico essa è certamente solo parziale. Questo è un problema che deve essere risolto dagli organi competenti, nel caso di specie la commissione d'invalidità.

Se, viceversa, la ricorrente non va considerata affetta da un'invalidità totale o per lo meno da un'invalidità che le impedisca di svolgere le sue mansioni, essa non può addebitare all'amministrazione la colpa di avergliele conservate.

Il Parlamento europeo ha avuto solo comprensione per la situazione della ricorrente. Alla fine del periodo di prova il compilatore ha ritardato nella misura del possibile un rapporto sfavorevole. Esaminando il caso in seguito al suo reclamo, il segretario generale ha annullato la decisione di licenziamento nominando in ruolo la ricorrente che ha ricevuto una promozione. L'amministrazione ha esaminato ancora le possibilità di impiegare la ricorrente in altre mansioni. Quest' ultima ha respinto le proposte che le sono state fatte in questo senso.

Il convenuto contesta l'affermazione della ricorrente di aver aggravato, con illeciti amministrativi, il suo stato di salute.

Il convenuto respinge i mezzi della ricorrente quanto alla ricevibilità del ricorso. Essa sostiene che il suo stato si è aggravato a causa dello svolgimento delle sue mansioni. Sarebbe dunque spettato all'amministrazione trovarle un altro impiego. In mancanza di ciò essa sarebbe tenuta al risarcimento dei danni.

Ne risulta quindi che la ricorrente era interessata ad essere trasferita ad un altro impiego della sua carriera. Essa avrebbe dovuto presentarne domanda motivata in conformità all'art. 90, n. 1, dello statuto. In caso di rigetto della domanda essa avrebbe

potuto presentare un reclamo ai sensi del n. 2 del medesimo articolo.

L'utilità di una simile procedura è incontestabile, poiché la domanda del dipendente precisa l'oggetto delle sue pretese e costituisce un invito all'amministrazione a prendere provvedimenti. Nel caso della ricorrente una domanda di trasferimento avrebbe indicato la via da seguire secondo l'opinione del dipendente. L'amministrazione si sarebbe trovata obbligata a far fronte alla situazione dell'interessata e avrebbe, eventualmente, ordinato le misure d'istruzione necessarie.

Il convenuto conclude che il ricorso dinanzi alla Corte non può essere presentato senza reclamo preliminare. Ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto il reclamo è diretto contro una decisione o contro la mancata adozione di un provvedimento imposto dallo statuto.

Quanto al merito, il convenuto nega che l'amministrazione sia rimasta inattiva dinanzi alla situazione della ricorrente. Essa subiva l'infortunio il 17 ottobre 1979. Da allora essa rimaneva praticamente assente dal suo posto di lavoro sino alla metà dell'aprile 1981, per cui era impossibile ai suoi capi pronunziarsi sulle sue capacità e sul suo rendimento alla fine del periodo di prova prolungato.

In base alla dichiarazione fatta dalla ricorrente, all'amministrazione risultava semplicemente che essa aveva subito un infortunio con i relativi postumi oculari che avevano comportato congedi di malattia. I suoi medici curanti non si erano pronunziati sulle conseguenze della sua ferita e sul grado d'invalidità eventuale da essa derivante. Il medico di fiducia del Parlamento, cui veniva affidato il caso il 30 maggio 1980, quindi dopo sette mesi e mezzo, non poteva pronunziarsi e proponeva di stabilire il grado d'invalidità solamente alla metà del 1981, cioè un anno più tardi. A tutt'oggi, la commissione medica non si è ancora pronunziata. Quanto alla commissione d'invalidità, adita nel gennaio 1982, essa emetteva la propria relazione solamente alla fine del gennaio 1983 e si limitava a constatare un'invalidità parziale senza indicarne la portata.

Pertanto l'AIPN non è ancora, oggi come oggi, in possesso dei dati medici che le avrebbero permesso di giudicare il caso della ricorrente e di adottare provvedimenti in conformità con lo statuto del personale.

Il convenuto sostiene che non è provato il fondamento della domanda d'indennizzo presentata dalla ricorrente. L'unico elemento certo è il carattere effettivo dell'infortunio e delle conseguenti ferite. Il convenuto ammette che la ferita subita dall'interessata le ha reso più difficile lo svolgimento delle mansioni di stenodattilografa. Esso non può tuttavia riconoscere un aggravamento del suo stato in seguito allo svolgimento di dette mansioni. Dagli atti di causa non emerge nessuna prova a sostegno di questa affermazione. I medici si sono limitati a raccomandare un impiego diverso.

Di conseguenza, non sono comprovati né il preteso aggravamento, né il nesso eziologico tra un tale aggravamento e lo svolgimento continuato delle mansioni di stenodattilografa.

Supponendo esistente questa prova, il Parlamento contesta di aver causato l'aggravamento mantenendo la ricorrente nelle sue mansioni.

La ricorrente è stata assunta da una lista di riserva di stenodattilografe. La natura delle mansioni indicata nel concorso che essa ha sostenuto riguardava esclusivamente i lavori di stenodattilografa.

La ricorrente non poteva pertanto obbligare il Parlamento a impiegarla in un'altra mansione. Essa poteva solamente far domanda in tal senso. Il Parlamento poteva esaminare le possibilità che si fossero presentate senza esservi costretto. Non esistono disposizioni dello statuto che lo obblighino a ciò. In ogni modo esso deve limitarsi agli impieghi rientranti nella carriera C3-2 della ricorrente.

Il convenuto contesta quindi che esso fosse tenuto a trasferire la ricorrente a un altro posto, supponendo che esistesse « un impiego corrispondente » alle raccomandazioni della commissione d'invalidità.

Il convenuto riconosce il principio del dovere di assistenza e di sollecitudine dell'amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti.

Lungi dall'essere rimasta inattiva, l'amministrazione ha ricercato soluzioni al problema della ricorrente, ma quest'ultima non ha voluto accettare le soluzioni propostele.

4. Fase orale

Le parti hanno presentato osservazioni orali all'udienza del 15 novembre 1984.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'11 dicembre 1984.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 2 agosto 1983, la sig.ra Laura Pasquali-Gherardi, segretaria stenodattilografa presso il Parlamento europeo, ha proposto, a norma dell'art. 91 dello statuto del personale (in prosieguo: lo statuto), un ricorso diretto, innanzitutto a far constatare che il Parlamento europeo ha commesso un duplice illecito amministrativo che ha comportato l'aggravamento dello stato di salute della ricorrente, e mirante, in secondo luogo, alla concessione del risarcimento dei danni, oltre agli interessi, o, in subordine, alla designazione di tre periti ai fini della determinazione dei danni e della pronunzia, se del caso, in merito ai ritardi amministrativi del convenuto e all'aggravamento dello stato di salute generale e della facoltà visiva della ricorrente.

2 La ricorrente entrava in servizio presso il Parlamento il 17 ottobre 1979 in qualità di stenodattilografa di lingua italiana di grado C/3. Il 15 novembre del medesimo anno essa era vittima di un infortunio sul luogo di lavoro a seguito del quale subiva un danno irreparabile all'occhio sinistro. Essa riprendeva la propria attività il 3 dicembre 1979. Il 18 dicembre 1979 tornava a Roma per consultare un oftalmologo e rimaneva in congedo di malattia per un periodo di otto mesi. In seguito riprendeva la propria attività professionale.

3 Dopo periodi di lavoro intramezzati da periodi di congedo per malattia la ricorrente veniva licenziata in data 30 aprile 1981 in base ad un rapporto sul periodo di

prova sfavorevole. Con lettera 2 dicembre 1981, il segretario generale del Parlamento annullava però questo licenziamento. Egli sottoponeva poi il caso della ricorrente alla commissione d'invalidità onde esaminare in quale misura la ricorrente potesse continuare a esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera. Il 28 gennaio 1983, la commissione d'invalidità depositava la propria relazione. Vi si può leggere che « i postumi dell'infortunio del 15 novembre 1979 costituiscono un'invalidità parziale che non permette alla sig.ra Gherardi di continuare ad occupare il proprio impiego attuale. La commissione raccomanda la destinazione dell'interessata ad un impiego corrispondente alla sua carriera, ma che non comporti sforzi visivi notevoli ». In un primo tempo queste conclusioni della commissione d'invalidità non venivano comunicate alla ricorrente stessa. Solamente in seguito all'intervento del suo avvocato esse venivano trasmesse a quest'ultimo.

4 L'amministrazione del Parlamento proponeva allora alla ricorrente due posti che l'amministrazione stessa riteneva corrispondessero alla raccomandazione della commissione, uno presso il servizio degli uscieri e l'altro presso il servizio archivi del personale. La ricorrente non ha accettato né l'uno, né l'altro di questi due posti perché riteneva che essi comportassero mansioni prive d'interesse e che non le avrebbero dato alcuna possibilità di promozione.

5 La sig.ra Pasquali-Gherardi ha quindi proposto il presente ricorso. Nell'atto introduttivo essa ammette che il ricorso non è stato preceduto da un reclamo in via amministrativa. Essa giustifica l'assenza del reclamo preliminare di cui all'art. 90 dello statuto sostenendo che la condizione posta dall'art. 91 dello statuto si applica solamente per gli atti che possono essere eventualmente modificati dall'autorità che ha il potere di nomina. Nel caso di specie non vi sarebbe più nulla da modificare in quanto gli illeciti commessi sono irreparabili.

6 La ricorrente contesta al Parlamento di aver commesso due illeciti amministrativi: in primo luogo, non comunicandole le conclusioni della commissione d'invalidità, e, in secondo luogo, non conformandosi alla raccomandazione di destinare la ricorrente ad un impiego corrispondente alla sua carriera, ma non comportante sforzi visivi notevoli. Col passare degli anni, soprattutto a partire dal 1982, il suo stato di salute si sarebbe aggravato. Innanzitutto, la tensione e l'impiego di medicinali necessari per sedare il dolore (analgesici) avrebbero avuto ripercussioni irrimediabili sul suo stato di salute generale. Inoltre i suoi disturbi visivi si sarebbero aggravati al punto tale da impedirle qualunque svago (televisione, sport, teatro, lettura, ecc.) e da non permetterle di guidare l'automobile.

7 Il convenuto, nel controricorso, sostiene che il ricorso è irricevibile perché proposto senza essere stato preceduto da un reclamo a norma dell'art. 91, n. 2, dello statuto.

8 Il convenuto ritiene inoltre che il ricorso non sia comunque fondato. Il Parlamento deduce infatti che è provato che la raccomandazione della commissione d'invalidità è stata comunicata all'avvocato della ricorrente a sua richiesta. Inoltre, il Parlamento sottolinea che la ricorrente non ha indicato come, nel caso di specie, la comunicazione tardiva della comunicazione le abbia causato un danno.

9 Quanto all'accusa di non aver destinato la ricorrente ad un impiego più adatto alla sua capacità visiva, il convenuto ammette di essere vincolato da un obbligo di assistenza nei confronti dei suoi dipendenti. D'altronde per questo motivo la ricorrente ha fruito di congedi di malattia durante lunghi periodi nel corso dell'anno 1980 e anche in seguito. Già prima della raccomandazione della commissione d'invalidità formulata il 28 gennaio 1983, l'amministrazione del Parlamento avrebbe cercato di trovare un posto che convenisse allo stato di salute della ricorrente. Essa sarebbe sempre alla ricerca di un posto del genere, che lo stesso avvocato della ricorrente ha definito « impiego miracolo ».

10 Non avendo ancora trovato un impiego adatto, la convenuta non è dunque venuta meno ai suoi obblighi nei confronti della ricorrente.

Sulla ricevibilità

11 L'art. 91, n. 2, dello statuto prescrive che il ricorso è ricevibile solamente se l'autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, e se tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto. Questa disposizione ha lo scopo di permettere e agevolare il componimento bonario della controversia insorta fra dipendenti o agenti e amministrazione. La Corte ha ammesso la ricevibilità di un ricorso senza reclamo preliminare nel caso in cui esso sia contro una decisione della commissione giudicatrice di un concorso. In quest'ipotesi, l'autorità che ha il potere di nomina non ha in effetti il potere di annullare o modificare le decisioni della commissione giudicatrice. Invece, un reclamo preliminare avrebbe potuto essere utile nel caso di specie. La convenuta doveva essere in grado di conoscere gli addebiti ad essa contestati in modo da poter eventualmente tentare di comporre la controversia prima della presentazione di un ricorso. In assenza di un reclamo preliminare il ricorso è quindi irricevibile.

Sulle spese

12 Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

13 Tuttavia, a norma dell'art. 70 di detto regolamento, nei ricorsi proposti da dipendenti della Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.

Bosco O'Keeffe Joliet

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 gennaio 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

G. Bosco